

TARANTO ENERGIA

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

Divisione III – Rischio rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale.

Via C. Colombo, 44

00147 Roma

PEC:

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

ISPRA

Via V. Brancati, 48

00144 Roma

PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia

Direzione generale

Corso Trieste

74126 Bari

PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Taranto, 03 agosto 2016

Prot. CET 80/2016

Oggetto: Decreto ministeriale n. 155 del 01/06/2016 di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2010-0000072 del 29/03/2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica, della società Taranto Energia S.r.l. in A.S., situata nel comune di Taranto.
Trasmissione cronoprogramma.

A seguito della valutazione dei contenuti del riesame parziale della nostra AIA e alla programmazione delle azioni necessarie, abbiamo provveduto a formalizzare un cronoprogramma che vi trasmettiamo in allegato.

TARANTO ENERGIA

In tale documento sono riportate e analizzate esclusivamente:


- le prescrizioni presenti nel capitolo 8 “prescrizioni” del parere istruttorio conclusivo, facente parte integrante del Decreto ministeriale n. 155 del 01/06/2016 di riesame parziale, che ha interamente sostituito il paragrafo 7.3 “valori limiti di emissione” del Decreto di AIA DVA/DEC/2010/72 del 29/03/2010.
- le prescrizioni introdotte con il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo del 16/3/2016, facente parte integrante del Decreto Ministeriale n. 155 del 01/06/2016 di riesame parziale, e non presenti nel precedente Piano di Monitoraggio e Controllo del 17/12/2009 facente parte integrante del Decreto di AIA DVA/DEC/2010/72 del 29/03/2010.

Resta inteso che le prescrizioni non inserite nel cronoprogramma trasmessovi con la presente nota sono ottemperate.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Distinti saluti.

TARANTO ENERGIA S.r.l.
in Amministrazione Straordinaria
Il Gestore
Ing. Antonio Maria Giordano



N° P/PMG PAG. PAR.		PRESCRIZIONE	NOTEMODALITA' DATAZIONE	DATA DATAZIONE
1	PI	31, paragrafo 8.2.1, p.to 1 D.Lgs. 46/2014.	Si prescrive un limite ponderale su base mensile per impianti multi combustibile calcolato come previsto al p.to 3.2 della parte I dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, sulla base dei valori dei seguenti valori limite specificatamente previsti dal D.Lgs. 46/2014.	ATTUATA 01/07/2016
2	PI	32, paragrafo 8.2.1, p.to 2	Si prescrive ai fini della verifica della conformità ai limiti, di cui al p.to 1 del paragrafo 8.2 del P.I., di tenere appositi registri di calcolo che dovranno essere resi disponibili all'Autorità di controllo in sede di ispezione e, nonché trasmessi nell'ambito degli obblighi di comunicazione annuale di cui al PMG.	31/12/2016
3	PI	32, paragrafo 8.2.1, p.to 3	Si prescrive che siano resi disponibili all'ARPA PUGLIA nell'ambito del Portale SME i contenuti necessari ai fini della verifica di conformità ai limiti di cui al punto 1 (cfr. punto 1 del paragrafo 8.2.1 del P.I.)	31/12/2016
4	PI	32, paragrafo 8.2.1, p.to 4	Si prescrivono in aggiunta seguenti (cfr. tab. a pag. 32 paragrafo 8.2.1, p.to 4 del P.I.) valori limite emissione su base mensile rispetto ai valori derivanti dall'applicazione della media ponderata di cui al p.to 3.2 della parte I dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 ed smi.	ATTUATA 01/07/2016
5	PI	32, paragrafo 8.2.2, p.to 5	Si prescrivono i seguenti valori limite di emissione in flusso di massa (cfr. tab. a pag. 32 paragrafo 8.2.2, p.to 5 del P.I. per NOx, SO2 e Polveri)	ATTUATA 01/07/2016
6	PI	33, paragrafo 8.3.1, p.to 6	Si prescrive un limite ponderale su base mensile per impianti multi combustibile calcolato come previsto al p.to 3.2 della parte I dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, sulla base dei valori limite specificatamente previsti dal D.Lgs. 46/2014 e dall'ALA del 2010.	ATTUATA 01/07/2016
7	PI	33, paragrafo 8.3.1, p.to 7	Si prescrive ai fini della verifica della conformità ai limiti, di cui al punto 5 di tenere appositi registri di calcolo che dovranno essere resi disponibili all'Autorità di controllo in sede di ispezione e, nonché trasmessi nell'ambito degli obblighi di comunicazione annuale di cui al PMG.	31/12/2016

8	P1	33, paragrafo 8.3.1, p.to 8	Si prescrive che siano resi disponibili all'ARPA PUGLIA nell'ambito del Portale SME i contenuti necessari ai fini della verifica di conformità ai limiti di cui al punto 1	PRECISAZIONE: la prescrizione riguarda le emissioni della CET3 ma fa riferimento al punto 1 del paragrafo 8.2.1 inerente, invece, le emissioni della CET2. Trattandosi, evidentemente, di un refuso, in omogeneità con quanto prescritto per la CET2, si ritiene che la prescrizione corretta sia: " Si prescrive che siano resi disponibili all'ARPA PUGLIA nell'ambito del Portale SME i contenuti necessari ai fini della verifica di conformità ai limiti di cui al punto 6".	31/12/2016
9	P1	34, paragrafo 8.3.1, p.to 9	Si prescrivono in aggiunta i seguenti (cfr. tab. a pag. 34 paragrafo 8.3.1, p.to 9 del P1) valori limite emissione su base mensile rispetto ai valori derivanti dall'applicazione della media ponderata di cui al p.to 3.2 della parte I dell' Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi	ATTUATA	01/07/2016
10	P1	34, paragrafo 8.3.2, p.to 10	Si prescrivono i seguenti valori limite di emissione in flusso di massa (cfr. tab. a pag. 34 paragrafo 8.3.2, p.to 10 del P1 per NOx, SO2 e Polveri)	ATTUATA	01/07/2016
11	P1	35, paragrafo 8.4, p.to 11	Si prescrive che durante i "WIND DAYS" [...] dovrà essere assicurata una riduzione delle emissioni convogliate di almeno il 10% del valore determinato per la "giornata tipo" individuata dal gestore in quella del 7 novembre 2012, corrispondente a 10.309 kNm3/giorno. Pertanto il Gruppo istruttore [...] prescrive che il volume totale giornaliero dei fumi emessi non dovrà complessivamente superare i 94.000 kNm3.	ATTUATA	28/06/2016
12	P1	35, paragrafo 8.4, p.to 12	Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, entro 12 mesi dalla notifica del decreto di riesame, la valutazione degli effetti della rimodulazione della giornata-tipo, da effettuarsi sia attraverso l'attuazione sperimentale delle modalità di applicazione delle misure previste per i wind days, sia attraverso uno studio modellistico sulle ricadute delle emissioni di PM10 sulle centraline del quartiere Tamburi da eseguire al termine di detta sperimentazione.	Al termine dei primi 8 mesi dell'applicazione della prescrizione sulla rimodulazione della giornata tipo, saranno raccolti i dati necessari per l'elaborazione dello studio modellistico sulle ricadute delle emissioni del PM10 sulle centraline del quartiere Tamburi. I mesi successivi saranno necessari alla predisposizione di tale studio, finalizzato alla valutazione degli effetti di detta rimodulazione, i cui risultati saranno trasmessi come prescritto all'Autorità di controllo.	21/06/2017
13	P1	36, paragrafo 8.5, p.to 13	Nel caso di eventuali eventi di fuori servizio degli impianti di desolforazione dei gas siderurgici di ILVA, tenuto restando il rispetto del limite in flusso di massa fissato per SO2 per la CET 2 e per la CET 3, i dati emissivi rilevati dallo SME, limitatamente alle prime ventiquattro ore dall'inizio dell'evento, possono non essere considerati validi ai fini della verifica della conformità al valore di emissione in concentrazione.	ATTUATA Prescrizione già presente nel precedente Parere Istruttoria dell'AIA del 2010.	n.a
14	P1	36, paragrafo 8.5, p.to 14	Per le sostanze non riportate espressamente nel presente parere valgono i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e smi.	ATTUATA	n.a

15	PI	36, paragrafo 8.5, p.to 15	Al fine di verificare il rispetto dei limiti del D.lgs. 152/06 e smi, il Gestore dovrà continuare a monitorare su base almeno semestrale per la CET 2 e su base annuale per la CET 3, mediante campionamenti manuali degli effluenti gassosi dei camini, il contenuto dei microinquinanti secondo quanto specificato nel PMC.	ATTUATA Prescrizione già presente nel precedente Parere Istruttorio dell'AIA del 2010.	n.a
16	PI	36, paragrafo 8.5, p.to 16	Il Gestore dovrà trasmettere entro 30 giorni dalla notifica del decreto di riesame, un report organico sia per la CET 2 che per la CET 3, con i risultati complessivi di tutti i monitoraggio eseguiti nell'intero periodo di vigilanza dell'AIA dei microinquinanti espressi in termini di concentrazione, anche ai fini dell'eventuale riesame delle pertinenti prescrizioni.	ATTUATA Relazione trasmessa con nostra nota prot. CET 74/16 del 14/7/2016	14/07/2016
17	PI	36, paragrafo 8.5, p.to 17	Poiché il capitolo 8 del nuovo Parere Istruttorio sostituisce interamente il paragrafo 7.3 "Valori limite di emissione" del decreto AIA DVA/DEC/2010/72 del 29/03/2010 tutte le prescrizioni in materia di monitoraggio delle emissioni ivi contenute devono essere oggetto dell'adeguamento del PMC a seguito del presente parere.	n.a. (adeguamento PMC a cura di ISPRA)	n.a. (adeguamento PMC a cura di ISPRA)
18	PMC	4, paragrafo 1	Il gestore deve dotarsi di una struttura, adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.	ATTUATA Il sito di Taranto è dotato di sistemi di gestione dell'Ambiente e della sicurezza registrati secondo le norme ISO 14001 e OHSAS 18001 ed è inoltre registrato EMAS.	n.a
19	PMC	5, paragrafo 1	Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo	ATTUATA	n.a
20	PMC	5, paragrafo 1	Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili" (un sistema o componente è definito operabile se la prova periodica, condotta secondo indicazioni di specifiche norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo) durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.	ATTUATA	n.a
21	PMC	5, paragrafo 1, p.to 1	In caso di indisponibilità delle misure in continuo il gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Autorità di controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio.	ATTUATA	n.a
22	PMC	5, paragrafo 1, p.to 2	La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, il sistema l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il gestore deve stabilire delle "norme" di sorveglianza e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici, registrati, verificano la continua idoneità all'utilizzo e quindi all'affidabilità al rilievo.	ATTUATA	n.a
23	PMC	pag.5, paragrafo 1	Qualora, [...] fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o catena di identificabilità del dato ad uno specifico strumento, il gestore dovrà dare comunicazione preventiva all'Autorità di controllo; la notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologia, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative; dovrà essere prodotta, anche la copia del nuovo "piping and instrumentation diagram" (PID) con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione delle linee.	Nell'eventualità di modifiche di processo e/o tecnologiche sarà attuato quanto prescritto	n.a

24	PMC	6	Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (da ultimo UNI EN 14181:2015) dovranno essere condotte secondo le specifiche norme di settore e, comunque, almeno ogni due anni.	ATTUATA Le attività di calibrazione sono già effettuate in accordo alla UNI EN 14181 e saranno programmate con cadenza almeno triennale a partire dall'ultima data di effettuazione	01/07/2016
25	PMC	6	Il gestore deve dotarsi di un "registro degli adempimenti" nel quale annotare tutte le scadenze previste dall'autorizzazione e gli atti conseguenti adottati, registrando tutti gli elementi informativi che consentano la tracciabilità della corrispondenza e delle attività svolte. Il contenuto di siffatto registro dovrà essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) predisposto da ISPRA in formato elettronico. Il DAP dovrà essere compilato e trasmesso in formato elettronico. La trasmissione del DAP dovrà avvenire con frequenza quadrimestrale alla scadenza del mese di febbraio, giugno e ottobre.	ATTUATA	n.a
26	PMC	11	Il gestore, con frequenza trimestrale, dovrà provvedere ad auditi sull'efficienza energetica del sito conformemente alla Norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione dell'energia", requisiti e linee guida per l'uso", sviluppando a tal fine un programma di auditi. L'auditi avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficiente utilizzo delle risorse.	Nel novembre 2015 è stata completata la diagnosi energetica, equivalente all'analisi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/14 (cfr. fog. MISE), da tale data sarà mantenuta la triennialità per la ripetizione della verifica con le modalità prescritte	30/11/2018
27	PMC	11	Il programma auditi dovrà essere inviato per iscritto all'autorità competente almeno un mese prima che si iniziino le attività in esso previste.	Il programma sarà trasmesso nei tempi prescritti.	30/09/2018
28	PMC	11	Una copia del rapporto di auditi dovrà essere reso disponibile presso il sito dell'installazione per il controllo eseguito dalle autorità competenti.	Sarà attuato quanto prescritto	n.a
29	PMC	11	Una sintesi dell'ultimo rapporto utile, recante evidenza delle peculiarità ed eventuali criticità riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto a seguire	PRECISAZIONE: si ritiene che la prescrizione con l'indicazione " ... farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto a seguire " intenda indicare che la sintesi dell'ultimo rapporto utile faccia parte del rapporto annuale, sull'esercizio dell'impianto, trasmesso entro il 30 aprile di ogni anno. In occasione dell'ultimo della prossima relazione annuale nell'aprile 2017 sarà trasmessa la sintesi della diagnosi energetica realizzata nel 2015 per poi continuare con la periodicità trimestrale.	30/04/2017
30	PMC	11, 12	Con cadenza mensile dovranno essere registrati i consumi di energia come da tabella 5 a pg. 12: descrizione metodo misura frequenza registrazione autoconsumo contatore mensile compilazione file	In CET3 i consumi di energia elettrica sono già misurati tramite contatore e registrati mensilmente. In CET2 i consumi sono stimati e registrati mensilmente. Per poter procedere alla misura di tali consumi è necessario l'installazione di appositi contatori su ognuno dei tre gruppi di produzione; è possibile eseguire tale attività unicamente in occasione delle fermate "lunghe" che si svolgono annualmente per un solo gruppo di produzione. Pertanto si potrà procedere all'installazione dei contatori su un gruppo all'anno completando l'attività entro il prossimo triennio. - Primo gruppo entro il 2017 - Secondo gruppo entro il 2018 - Terzo gruppo entro il 2019	31/12/2019

31	PMC	26	Al sensi della sez. 8, parte due, all. II alla parte quinta del D.Lgs 152/062 misurazioni e valutazioni delle emissioni" le misure in continuo delle concentrazioni di SO ₂ , NO _x , e Polveri nell'effluente gassoso, dovranno essere effettuate contestualmente alla misurazione in continuo anche dei seguenti parametri di processo: tenore di ossigeno, temperatura, pressione e tenore di vapore acqueo (la misura in continuo del tenore di vapore acqueo dell'effluente gassoso potrà non essere effettuata qualora l'effluente gassoso prelevato sia essiccato prima dell'analisi delle emissioni)	ATTUATA Prescrizione già presente nel precedente Parere Ismutorio dell'AIA del 2010.	n.a
32	PMC	26	I valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non potranno superare le seguenti percentuali dei valori limiti di emissione: 20% SO ₂ NO _x , 30% ^{apL.V.} , 10% CO (cf. tab. 14)	ATTUATA	n.a
33	PMC	27	Inoltre i sistemi di misurazione continua saranno soggetti a verifiche mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno, con obbligo del gestore di informare l'autorità competente dei risultati di tale verifica.	ATTUATA	n.a
34	PMC	34	Il gestore deve altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo attraverso il registro di carico/scarico, il FIR e, in caso di produzione di rifiuti pericolosi, documentazione e schede SISTRI, verificando altresì, il tempestivo ritorno della quarta copia firmata dal destinatario per accettazione nonché della e-mail SISTRI di avvenuta consegna dei rifiuti allo smaltitore/recuperatore del caso.	ATTUATA	n.a
35	PMC	35	Il gestore in ottemperanza al D.Lgs. 209/99 e s.m.i e del P.L., dovrà verificare l'assenza di PCB in eventuali oli dielettrici, producendo i certificati di analisi o campagne di misura effettuate nell'ultimo biennio.	Pur avendo già attestato in precedenza l'assenza di PCB si procederà ad un ulteriore campagna di analisi con successiva trasmissione dei risultati	31/12/2016
36	PMC	35	Il gestore dovrà attestare il rispetto della vigente disciplina di settore in materia di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico (in particolare L. n. 549/93, D.M. 3/10/01 e D.P.R. 147/06), così come di quella concernente taluni gas fluorurati ad effetto serra (D.P.R. n. 43/12 e correlata normativa comunitaria).	ATTUATA Attestazione trasmessa con nostra nota prot. CET 72/16 del 12/7/2016	12/07/2016